R.G. n. 2077/2012



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE SEZIONE CIVILE

in persona del giudice designato dott.ssa Roberta Bardelle, nel procedimento ex artt. 35 D.Lgs. 28.1.2008 n. 25, 19 D.Lgs. 1.9.2011, n. 150, 702bis c.p.c., promosso con ricorso depositato

DA

nato in Ghana il 1.1.83, rappresentato e difeso dall' avv.to Dora Zappia, presso il cui studio ha eletto domicilio;

ricorrente

NEI CONFRONTI DI

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, domiciliato ex lege presso la stessa Commissione;

resistente;

avente ad oggetto: impugnazione della decisione negativa della Commissione Territoriale di Gorizia (sezione distaccata di Verona) per il riconoscimento della protezione internazionale (status di rifugiato, protezione sussidiaria od umanitaria)

ha emesso la seguente

ORDINANZA

1.- Con ricorso in riassunzione proposto ai sensi dell'art. 702bis c.p.c. il ricorrente ha chiesto emettersi pronuncia di disapplicazione del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione



internazionale di Gorizia- Sezione di Verona in data 01/12/2011, notificato il 25/05/2012, riconoscendo lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra dei 28 luglio 1951, ratificata con Legge n. 722 del 24 luglio 1954, con consequenziale rilascio da parte del Questore di permesso di soggiorno a tale titolo o per asilo politico. In via subordinata ha chiesto accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrente al riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 17 D. Lgs. n. 251/2007, con consequenziale rilascio da parte del Questore di permesso di soggiorno per tale titolo. In via ulteriormente subordinata ha chiesto concedersi la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 Decr. Lgs. n. 286/98.

Ha allegato, in sintesi, di essersi trasferito in Libia per ragioni economiche ma di aver dovuto lasciare tale paese a causa della guerra ivi scoppiata nel 2011.

- 2.- Il Ministero dell'Interno si è costituito, per il tramite del Presidente della Commissione Territoriale di Gorizia, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo, in sintesi, che il ricorrente doveva considerarsi un migrante economico e, quindi, non potevano dirsi integrati i presupposti per il ricoroscimento di alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria.
- 3.- Sentito in udienza il solo difensore, il procedimento è stato trattenuto in riserva per la decisione.
- 4.- Quanto al merito al merito delle domande azionate, si osserva che, pur ritenendosi non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la concessione della protezione sussidiaria (art. 14 d.lgs.vo 28.1.2008 n. 25, pericolo di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale), il ricorso può trovare accoglimento sotto il profilo del riconoscimento della protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 comma 6 D.Lvo 286/98 in forza del quale, il permesso di soggiorno sul territorio italiano non può essere rifiutato o revocato, fra l'altro, in presenza di "seri motivi di carattere umanitario".
- 4.1.- Va invero rammentato, quanto al diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, che con l' ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, per la prima volta, affermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del Questore di diniego

di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, richiesto ai sensi dell'art. 5, sesto comma del d.lgs n. 286 del 1998. La Corte, per affermare questo nuovo orientamento, ha valorizzato il mutato quadro normativo del regime giuridico del permesso per ragioni umanitarie, emergente dalla nuova previsione di cui all'articolo 32 D. Lgs. n. 25 /2008 (non derogata dal successivo decreto legislativo 159 del 2008) la quale ha delineato una più organica ed esplicita regolamentazione del nuovo rapporto tra accertamento valutativo della Commissione territoriale e potere il Questore: sono state attribuite alla Commissione tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo, da quella diretta all'ottenimento della protezione maggiore status di rifugiato a quella più ristretta della protezione sussidiaria sino a quella residuale e temporanea di cui all'articolo 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286/1998; al Questore rimane solo un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa, restando al Questore rimessa la valutazione degli altri requisiti di legge che rendono eventuale il rilascio del permesso umanitario. E' stato, quindi, assegnato alla Commissione il compito di operare l'accertamento del diritto alla protezione, escludendo al contempo alcun margine di discrezionalità in tale valutazione in capo al Questore. La Suprema Corte ha anche chiarito che l'istituto della protezione umanitaria a carattere residuale o "ad esaurimento" in quanto i rinnovi dei permessi umanitari vanno sostituiti con i permessi per protezioni sussidiaria. Da tali precipitati ne discende che il sindacato sulla spettanza della protezione e sull'adempimento del disposto relativo al suo riconoscimento spetta al giudice ordinario.

4.2.-Ciò premesso, va ora sintetizzato il quadro normativo di riferimento onde valutare i contenuti e l'estensione del concetto di "motivi umanitari" nonché le modalità di accesso alla giurisdizione ordinaria e i limiti delle statuizioni ottenibili in questa sede. Vengono dunque in rilievo le seguenti disposizioni:

- l'art. 32, comma 3, D. Lgs. n.25 del 28 gennaio 2008- Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato – il quale dispone che nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per

l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

- l'art. 5, comma 6 d.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, , il quale prevede che il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere (altrest) adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fa salva l'ipotesi che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;

- l'art. 19, comma 1, d.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che pone il divieto di espulsione e di respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione;

- l'art. 28 del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, il quale prevede che, quando la legge dispone il divieto di espulsione, il Questore rilascia il permesso di soggiorno, tra l'altro e per quanto rileva in questa sede, per motivi umanitari, salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'art. 19, comma 1, del testo unico.

La Suprema Corte in passato ha avuto modo di chiarire che la disposizione di cui all'art. 19, comma 1, sopra citata va interpretata in relazione alle "esigenze umanitarie che possano emergere in occasione di conflitti o di disastri naturali o di altri eventi di particolare gravità verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione Europea" anche avuto riguardo alla "situazione politica esistente nel paese di origine" (Cassazione civile, sez. un., 27 marzo 2008, n. 7933).

Da un'analisi delle pronunce emesse dai tribunali amministrativi sembra emergere che, sostanzialmente, il permesso di soggiorno a fini umanitari è volto ad "ovviare, in presenza di gravi ragioni, ad una situazione specifica, in cui allo stramero davrebbe essere altrimenti negata la possibilità di soggiornare in Italia sulla base di convenzioni o accordi internazionali" (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 23 settembre 2002, n. 2129). Già i giudici amministrativi avevano avuto modo di rilevare che il

permesso di soggiorno per motivi umanitari è previsto solo indirettamente dalla legge e che nulla risulta espressamente disposto riguardo ai modi e ai criteri delle relative valutazioni. "Pare chiaro, tuttavia, che nel pensiero del legislatore il permesso per motivi umanitari si configuri come un'ipotesi eccezionale; una soluzione diversa sarebbe, fra l'altro, logicamente incompatibile con la minuziosa e rigorosa disciplina che presiede il rilascio del permesso di soggiorno per ogni altro titolo", dovendosi evidenziare nel ricorso giurisdizionale "specifiche ragioni dalle quali si possono desumere invocati motivi di carattere umanitario" (T.A.R. Umbria Perugia, 02 marzo 2009, n. 65).

Le esigenze umanitarie, quindi, consentono una deroga alle norme sull'ingresso dovendosi "dare priorità ai principi dei diritti dell'uomo fatti propri dalla Costituzione ed introdotti nell'ordinamento italiano con la ratifica di numerosi accordi internazionali (...) per cui si concede l'asilo per straordinari motivi umanitari, come è avvenuto per gli sfoliati dalla ex Jugoslavia" (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 gennaio 2009, n. 342).

Va inoltre ribadito che la Cassazione a Sezioni Unite nell'ordinanza n. 11535 del 19 maggio 2009 ha espressamente affermato che l'istituto in esame è un istituto "ad esaurimento", avente "permanenza interinale" ovverosia funzionale a consentire che i rinnovi dei permessi umanitari vengano sostituiti con i permessi per protezione sussidiaria. Da tale affermazione, unitamente a quelle precedentemente rese dai giudici amministrativi, ne discende l'estrema eccezionalità dell'operatività dell'istituto in esame in quanto sostanzialmente coincidente con quello di nuovo conio relativo alla protezione sussidiaria o, comunque, concedibile – alla luce del combinato disposto fra l'art. 19 comma 1 D. Lgs. n. 286/98 e l'art. 28 lett. d) del regolamento attuativo DPR 394/1999- in presenza di specifiche circostanze personali connotate da gravi e seri motivi correlati al rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo (diversi da quelli già tipizzati ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o del rilascio di altro tipo di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 28 lett. a), a)bis, b) e c) DPR 394/1999) che spetta al ricorrente allegare e provare.

4.3.- Ciò premesso, nel caso in esame si osserva che il ricorrente ha indicato espressamente l'esistenza di ragioni inquadrabili nell'ambito dei "motivi umanitari", quali il violento conflitto civile libico notoriamente scoppiato nel 2011.

Trattasi di una situazione specifica, dotata dei caratteri di eccezionalità e straordinarietà, la cui sussistenza non è neppure contestata dalla Commissione (cfr. comparsa di costituzione) e che appare senz'altro idonea a fondare la pronuncia di accertamento invocata.

Ad abundantiam si osserva che la medesima Commissione, in ossequio a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno dd. 30.10.12 prot. 5426/CN, ha ritenuto di concedere – mediante un "percorso accelerato" – l'invocata protezione umanitaria a tutti i profugbi libici che, una volta ottenuto il diniego a qualsiasi forma di protezione internazionale, avessero fatto istanza di riesame della propria posizione; ciò giustificando sulla base della "perdurante instabilità della situazione libica".

5.- Stante la delicatezza delle questioni trattate, relative a diritti primari della persona, e la discrezionalità del giudizio, appare equo compensare le spese di lite.

P.Q.M.

VISTI GLI ARTT. 702 BIS ESS. C.P.C.,

accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al sig. , nato in Ghana il 1.1.83, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per gravi motivi umanitari.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio sommario.

Si comunichi.

Trieste,li 3 maggio 2013

Il Glédice (dott.ssa Roberta Bardelle)

Deposit the In Cancelleria 5 0 6 HAG. 2013

PPERMITTE GIUDIZIARIU ALPONO FINZARIO